

DECISIONE DI ESECUZIONE DELLA COMMISSIONE

del 31 ottobre 2013

che modifica, per quanto riguarda il periodo della sua applicazione, la decisione 2008/866/CE, relativa a misure di emergenza che sospendono le importazioni dal Perù di determinati molluschi bivalvi destinati al consumo umano

[notificata con il numero C(2013) 7162]

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(2013/636/UE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 178/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 gennaio 2002, che stabilisce i principi e i requisiti generali della legislazione alimentare, istituisce l'Autorità europea per la sicurezza alimentare e fissa procedure nel campo della sicurezza alimentare ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 53, paragrafo 1, lettera b), punto i),

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento (CE) n. 178/2002 stabilisce i principi generali da applicare, a livello nazionale e dell'Unione, agli alimenti e ai mangimi — in generale — e, in particolare, alla sicurezza degli alimenti e dei mangimi. Esso prevede l'adozione di misure urgenti se alimenti o mangimi importati da un paese terzo possono costituire un rischio grave ed evidente per la salute umana, degli animali o per l'ambiente e se esso sia tale da non poter essere adeguatamente affrontato con misure prese dallo o dagli Stati membri interessati.
- (2) La decisione 2008/866/CE della Commissione, del 12 novembre 2008, relativa a misure di emergenza che sospendono le importazioni dal Perù di determinati molluschi bivalvi destinati al consumo umano ⁽²⁾, era stata adottata in seguito alla comparsa di un focolaio di epatite A negli esseri umani legato al consumo di molluschi bivalvi importati dal Perù contaminati con il virus dell'epatite A (HAV). Inizialmente la decisione si applicava fino al 31 marzo 2009 ma la scadenza fu prorogata al 30 novembre 2013 dalla decisione di esecuzione 2012/729/UE della Commissione, del 23 novembre 2012, che modificava la decisione 2008/866/CE, relativa a misure di emergenza che sospendono le importazioni dal Perù di determinati molluschi bivalvi destinati al consumo umano, per quanto riguarda il periodo della sua applicazione, ⁽³⁾.

- (3) Le competenti autorità peruviane hanno fornito informazioni aggiuntive sulle misure correttive che sono state poste in atto per risolvere le carenze individuate nel sistema di controllo di taluni molluschi bivalvi. Numerose questioni restano tuttavia irrisolte. In particolare, i risultati del programma di monitoraggio dell'anno scorso non comprendono il controllo delle telline (*Donax spp.*) che sono risultate essere all'origine del focolaio. Non si può pertanto concludere che le garanzie sinora fornite dalle competenti autorità peruviane siano sufficienti per la revoca della misura di emergenza.
- (4) Occorre perciò modificare di conseguenza la data limite di applicazione della decisione 2008/866/CE.
- (5) Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

All'articolo 5 della decisione 2008/866/CE la data «30 novembre 2013» è sostituita dalla data «30 novembre 2014».

Articolo 2

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 31 ottobre 2013

Per la Commissione

Tonio BORG

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU L 31 dell'1.2.2002, pag. 1.

⁽²⁾ GU L 307 del 18.11.2008, pag. 9.

⁽³⁾ GU L 327 del 27.11.2012, pag. 56.